

A.S. MAGIC RUNNERS

Via Ascanio n° 3

67069 Tagliacozzo (AQ)

Tel. e Fax: _____

E-Mail: info@magicrunners.it

C.F. 90040220668



**STATUTO SOCIALE
A.S. MAGIC RUNNERS
ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

**TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - PRINCIPI GENERALI – SCOPI**

Art. 1 - Denominazione, sede e colori sociali

E' costituita, in Tagliacozzo (AQ), un'associazione sportiva , ai sensi degli art. 36 e ss. Codice civile denominata: "TAGLIACOZZO MAGIC RUNNERS - Associazione Sportiva ", con sede a Tagliacozzo Via Ascanio n 3, i cui colori sociali sono: ARANCIONE E GRIGIO;

Art. 2 - Principi generali

I principi generali che regolano la vita della "Tagliacozzo Magic Runners - Associazione sportiva " sono:

1. L'assenza di fini di lucro;
2. Il rispetto del principio di democrazia interna;
3. L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività podistiche, ;
4. Il divieto, per gli amministratori, di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
5. La gratuità per gli incarichi degli amministratori;
6. La devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione sportiva;
7. L'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale e dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi;
8. Le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione alla Federazione sportiva nazionale e dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi;
9. L'adozione dei previsti provvedimenti in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione, nonché gravi infrazioni all'ordinamento sportivo;

Art. 3

LA TAGLIACOZZO MAGIC RUNNERS - Associazione Sportiva " ha lo scopo di:

- a) promuovere l'attività podistica articolata in tutti i settori, e promuovere nel contempo Le attività sportive alla natura correlate, quali ciaspolate, nordic walking, le camminate, trekking ed orienteering. Lo sport come forma di educazione ambientale ed opportunità di compenetrazione Con l'ambiente naturale.
- b) organizzare e favorire manifestazioni sportive che diano prestigio all'associazione, alla città, alla Regione Abruzzo e alla Provincia di L'Aquila;
- c) di incentivare e promuovere il carattere educativo e ricreativo dell'attività sportiva.
- d) di promuovere iniziative atte a conoscere e valorizzare il territorio e favorire il Turismo Sportivo

La Società non ha scopi economici né lucrativi ed è assolutamente estranea ed indipendente da qualunque organizzazione politica, sindacale e religiosa. Non può in alcun caso distribuire, anche in modo indiretto, all'interno della compagine sociale, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**TITOLO II
SOCI**

Art. 4

LA TAGLIACOZZO MAGIC RUNNERS - Associazione Sportiva " è composta dalla seguente tipologia di soci:

1. Socio Fondatore
2. Socio Ordinario
3. Socio Sostenitore
4. Socio Onorario

Art. 5 Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla società stessa. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, indirizzata alla società.

L'ammissione a Socio ordinario, su domanda dell'interessato, è deliberata dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello, entro 10 giorni, all'assemblea generale. La qualifica di Socio diventa effettiva dopo la sottoscrizione della quota di ammissione.

L'assemblea dei soci può attribuire la qualifica onorifica di presidente onorario, ad un socio ordinario che goda di particolari benemeritenze verso l'associazione o di particolari doti civiche.

Tutti i Soci hanno il dovere di concorrere al buon andamento dell'Associazione ed al suo incremento morale e funzionale, di uniformarsi al presente Statuto, ai regolamenti di attuazione, alle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo ed a qualsiasi disposizione emanata.

ART. 6

La qualità di Socio cessa:

- a. per rinuncia scritta, anche se non motivata, del Socio;
- b. per morte. In caso di decesso di un Socio ordinario, può subentrare, su semplice domanda scritta, senza sottoscrizione della quota di ammissione, un componente maggiorenne dello stesso nucleo familiare;
- c. per mancato pagamento della quota annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunicato con raccomandata A.R. al socio moroso;
- d. per indegnità e gravi infrazioni rispetto a quanto stabilito dal regolamento ed accertate dalla commissione di disciplina. Il provvedimento di radiazione, deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento ed al buon nome dell'associazione sportiva, deve essere ratificato dall'assemblea straordinaria, opportunamente convocata. Esso pertanto rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

TITOLO III DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 7

Gli organi sociali della "TAGLIACOZZO MAGIC RUNNERS - Associazione Sportiva"

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- e) il Consiglio Direttivo;

ART. 8

Tutte le cariche sociali sono onorifiche. Quelle di componente del Consiglio Direttivo e componenti del Consiglio di disciplina sono incompatibili con qualsiasi attività retribuita in seno all'Associazione.

ART. 9- DELLA ASSEMBLEA

All'Assemblea, che è l'organo supremo della "Tagliacozzo Magic Runners - Associazione Sportiva", partecipano tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

All'Assemblea può partecipare, anche senza delega scritta, in vece ed in rappresentanza del socio ordinario assente, un componente del suo nucleo familiare. Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea, salvo che vi sia partecipazione di un familiare, può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da un altro Socio con diritto di voto, con esclusione dei componenti il Consiglio Direttivo. In nessun caso un Socio può rappresentare più di un Socio assente.

L'Assemblea ordinaria ha luogo entro e non oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e finanziario che decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Essa viene convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora ed il luogo (sia della 1* che della 2A convocazione), da spediti ai Soci con raccomandata postale A/R o con raccomandata a mano, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In caso di numero di Soci maggiore o uguale a 100, la convocazione avverrà tramite pubblicazione sui maggiori quotidiani Regionali, contenente l'ordine del giorno, 10 giorni prima della data dell'assemblea.

La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta al Consiglio direttivo, da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quote associative all'atto della richiesta, proponendone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto dal Presidente dell'Associazione.

ART. 10 -Assemblea ordinaria

Compito dell'Assemblea ordinaria è:

- * Approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso.
- * Eleggere ogni 4 anni il Consiglio Direttivo (dopo avere stabilito il numero dei suoi componenti, previsto al successivo art. 22) e il Consiglio di disciplina.
- * deliberare sugli altri argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- * deliberare sull'entità della quota annuale di iscrizione;

ART. 11 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria ha luogo su decisione (con apposita delibera) del Consiglio Direttivo, o dei Soci che rappresentino

almeno un terzo di quelli con diritto di voto. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale - scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione - provvedimento di ratifica di radiazione del socio. L'Assemblea Straordinaria deve aver luogo entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione. Per modalità e termini di convocazione vale quanto stabilito per l'Assemblea ordinaria.

ART. 12

Le Assemblee sono presiedute da un Presidente eletto dall'assemblea in apertura dei lavori. Il Presidente nomina un Segretario che redige i verbali. I verbali, quindi, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Gli stessi devono rimanere a disposizione dei soci.

In caso di votazioni, l'Assemblea decide le modalità di espressione del voto ed elegge due scrutatori.

ART. 13

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono valide, in prima convocazione con la presenza dei Soci che rappresentino almeno la metà di quelli con diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza dei Soci che rappresentino almeno un quinto di quelli con diritto di voto. Le decisioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto stabilito al successivo art. 14.

ART. 14

Le deliberazioni riguardanti modifiche allo statuto, per essere valide devono ottenere un numero di voti favorevoli almeno pari alla metà più uno dei Soci con diritto di voto.

ART.15 - DELLA RAPPRESENTANZA

LA "TAGLIACCOZZO MAGIC RUNNERS - Associazione Sportiva " è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell'Associazione dilettantistica. In mancanza o impedimenti, dal vice Presidente. Il Presidente del Consiglio direttivo, nonché il vice - Presidente vengono eletti in seno al Consiglio Direttivo. In caso di parità sarà eletto il consigliere più anziano in termini di anni di vita associativa e successivamente di età anagrafica. Qualora l'eletto rinunci alla propria carica subentrerà il successivo.

ART.16 - II Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

ART.17 - II Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 18

L'Assemblea è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 7 membri eletti, di regola, ogni 4 anni. I componenti del Consiglio Direttivo eleggono nel loro seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario che, come già stabilito, lo sono anche dell'Associazione sportiva.

ART. 19

Se per dimissioni, decadenza o morte, viene a mancare un componente del Consiglio Direttivo, lo stesso è sostituito dal, primo dei soci non eletti nell'ultima assemblea. In mancanza di Soci non eletti, dal socio più anziano in termini di vita associativa. alla nomina del sostituto provvederà il Presidente dell'Associazione su parere favorevole del Consiglio Direttivo.

ART. 20

Il consigliere assente per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, è dichiarato dimissionario e sostituito a norma dell'articolo precedente.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione è a cura del Presidente con avviso scritto contenente ordine del giorno, data e ora della seduta (sia di 1* che 2A convocazione), a mezzo raccomandata postale A/R o a mano, almeno 5 giorni prima della data del consiglio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità di voto quello del Presidente è decisivo.

ART. 22

I componenti del Consiglio Direttivo, anche se dimissionari, rispondono personalmente dei debiti e delle obbligazioni assunte, se siano state superate le previsioni di bilancio. In caso contrario, degli stessi rispondono, pro quota, tutti i Soci con diritto di voto.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo provvede:

- a) all'amministrazione, in genere, dell'Associazione e all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) ad emanare e modificare i regolamenti interni atti a disciplinare l'attività dell'Associazione e l'uso dei servizi ed impianti comuni da parte dei Soci ed eventualmente, dei "non soci";
- c) a nominare ed assumere il personale tecnico, amministrativo ed esecutivo necessario al funzionamento dell'Associazione, stabilendone la retribuzione;
- d) a convocare l'assemblea,
- e) a redigere i bilanci il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare, il bilancio consuntivo deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza & deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico — finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati in occasione

- della convocazione dell'assemblea che all'ordine del giorno ne prevede l'approvazione.
- f) ad ammettere ed espellere i Soci in conformità del presente statuto;
 - g) a proporre le quote sociali annue;
 - h) ad adempiere quanto altro gli viene attribuito dallo statuto e dal regolamento di attuazione.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo, che inizia la sua attività con la elezione, decade:

- a) con lo scadere del biennio;
- b) quando il numero dei componenti si riduca a meno di 3;
- c) per decisione assembleare.

ART. 25

I Soci e gli atleti devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, probità, rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, sociale e morale.

Ad essi è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'Associazione e delle persone operanti nell'ambito dell'Associazione. La violazione dei suddetti obblighi è considerata illecito disciplinare punibile con le sanzioni e secondo le norme di cui di seguito.

ART. 26 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da nr. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Campobasso.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Campobasso ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o ente di promozione di riferimento.

ART. 27

Organi della disciplina sono:

- a) il Presidente dell'Associazione;
 - b) il Consiglio di disciplina, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'assemblea ogni 2 anni.
- Essi applicano il potere disciplinare nei confronti dei Soci, degli atleti e dei tecnici. Il Consiglio di disciplina opera in numero invariabile di tre persone di cui due componenti effettivi.

ART. 28

Il Presidente che sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo, della violazione dell'art. 28, può irrogare la sanzione della ammonizione orale.

Nel caso ritenga, che per la gravità del fatto o per essere rimaste senza effetto precedenti ammonizioni, si debba irrogare sanzione diversa, ne riferisce per iscritto alla commissione di disciplina, la quale potrà irrogare qualsiasi sanzione.

ART. 29

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza preventiva contestazione, che sarà orale, qualora la sanzione rientri nell'ambito di competenza del Presidente, e scritta nel caso venga interessata dall'illecito il Consiglio di disciplina.

In quest'ultimo caso le giustificazioni potranno essere fornite per iscritto o a voce entro 5 giorni dalla contestazione. I provvedimenti del Consiglio di disciplina dovranno essere succintamente motivati e comunicati per iscritto all'interessato. I provvedimenti degli organi disciplinari sono definitivi.

Qualora il provvedimento debba essere adottato nei confronti di un minorenne, dovrà essere dato avviso dell'inizio del procedimento al genitore esercitante la patria potestà, il quale potrà assistere il minore in ogni fase della procedura.

TITOLO IV DEL PATRIMONIO

ART. 30

Il patrimonio della Tagliacozzo Magic Runners- Associazione Sportiva" è costituito da:

- a) tutti i beni di proprietà dell'Associazione;
- b) quote di iscrizione;
- c) eventuali elargizioni, lasciti, donazioni, contributi.

TITOLO V DELLO SCIoglIMENTO

ART. 31

L'Associazione può essere sciolta con preventivo assenso dell'Assemblea dei Soci, espresso con parere favorevole di almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione. Non sono ammesse deleghe.

La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione di deleghe.

L'assemblea all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione

dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La donazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue analoghe finalità, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. ' Eventuali attività o passività risultanti al momento dello scioglimento, vengono attribuite secondo . quanto deciso dalla predetta assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra gli associati con diritto di voto. Naturalmente, eventuali utili di gestione verranno comunque destinati ad altre associazioni sportive o ad Enti con scopi di pubblica utilità.

TITOLO VI DEL REGOLAMENTO

ART. 32

Per le modalità di esecuzione del presente statuto si fa carico al Direttivo che curerà l'emanazione di apposito regolamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI / Norme di Rinvio

ART. 33

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge relative alle associazioni non riconosciute ed alla normativa sugli enti non commerciali.

ART. 34

Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'assemblea.